NOTAIO
Via Porta, 10 - 22100 Como (CO)

Tel. 031.4490052 - Fax 031.4490534 Cod.Fisc. MRN CHR 64R65 L682U - P.IVA 02405910122

N. 549 di Repertorio

N. 369 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici)

il giorno 2 (due)

del mese di aprile

alle ore 10.15 (dieci e quindici minuti).

In Lanzo d'Intelvi (CO), nei locali di Via Piano delle Noci civici numeri 3 e 5, presso la sede della Associazione di cui meglio infra.

Avanti a me dott.ssa CHIARA MARIANI, Notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, e' presente il Signor:

PORTA GIOVANNI, nato a Maslianico (CO) il giorno 8 aprile 1955, domiciliato ai fini della carica in Lanzo d'Intelvi (CO), Via Piano delle Noci civici numeri 3 e 5, presso la sede dell'Associazione di cui meglio infra. Detto comparente, cittadino italiano, della cui identita' personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualita' di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione denominata:

"Associazione Sportiva Dilettantistica GOLF CLUB LANZO" con sede in Lanzo d'Intelvi (CO), Via Piano delle Noci senza numero civico,

codice fiscale 80010300137,

richiede a me Notaio di fungere da Segretario e di ricevere il verbale dell'assemblea degli associati della predetta Associazione, qui riunita per questo giorno ed ora in sede straordinaria (essendo la parte ordinaria oggetto di successiva e separata verbalizzazione) in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione, convocata per oggi alle ore sei. Aderendo alla richiesta io Notaio do' atto che l'assemblea si svolge come segue:

assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale vigente, il Comparente, nella predetta qualita', il quale constata ed accerta quanto segue:

- che sono presenti in proprio o per deleghe scritte, che rimarranno depositate e conservate negli atti dell'Associazione, numero novantasette associati aventi diritto di voto, sul totale di numero duecentoventicinque associati aventi diritto di voto, come risulta dal relativo elenco analitico che verra' trascritto sul Libro Verbali assemblee unitamente al presente verbale;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori Porta Giovanni, Presidente, Bianchi Franco, Marchini Pierangelo, Scaglia Mario, Trani Guido e Zanotta Vittorio, Consiglieri, assenti giustificati i

Registrato a Como
il 6 aprile 2011
al Nr. 3612 Serie 1T
euro 168,00
Imposta di bollo assolta
ai sensi di Legge per
euro 45,00.



Consiglieri Noli Rosanna, Armelonghi Enrico e Hodel Ruth;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti e' presente Gatti Fabio, Presidente, assenti giustificati i revisori effettivi Gloor Martin e Morandi Giovanni.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea in sede straordinaria, per discutere e deliberare, in sede straordinaria, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:

- 1) modifica dell'articolo 7 dello Statuto Sociale;
- 2) eventuale aggiornamento dello Statuto Sociale;
- 3) approvazione del nuovo testo dello Statuto Sociale.
- Il Presidente, passando ad illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno - sui quali tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati - espone all'assemblea le ragioni che rendono necessario modificare l'articolo 7 del vigente Statuto Sociale, mediante eliminazione del comma 5 e del comma 10, con conseguente rinumerazione dei commi successivi. Illustra altresi' le ragioni che rendono opportuno aggiornare lo Statuto Sociale, in particolare prevedere, tra le modalita' di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, la posta elettronica, eliminazione della convocazione a mezzo fax o telefax: ridenominare l'Organo di disciplina come "Commissione di disciplina", prevedere all'articolo 18 che la carica di consigliere possa essere assunta da qualsiasi socio maggiorenne a prescindere dalla data di ammissione, nonche' eliminare l'intero articolo 29 del vigente Statuto Sociale, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli, e modifica degli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 20, 26, 27, 28 e 34 (gia' articolo 35) del vigente Statuto Sociale.
- Il Presidente fa infine presente all'assemblea che recentemente il Comune di Lanzo d'Intelvi ha provveduto ad attribuire al complesso immobiliare ove e' ubicata la sede dell'Associazione i civici numeri 3 e 5, e che pertanto si rende opportuno modificare di conseguenza l'articolo 2 del vigente Statuto Sociale.
- Al fine di quanto sopra esposto, il Presidente ha fatto predisporre un nuovo testo di Statuto Sociale aggiornato con le modifiche proposte, di cui da" lettura all'assemblea.

Terminata la lettura, segue il Collegio dei Revisori dei Conti che, a mezzo del suo Presidente, Gatti Fabio, esprime parere favorevole alle proposte del Presidente.

Quindi il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare su quanto proposto.

Segue esauriente discussione, al termine della quale

l'assemblea, sentita la proposta del Presidente, all'unanimita' degli aventi diritto al voto - espresso per alzata di mano -

delibera

- 1) di modificare l'articolo 7 del vigente Statuto Sociale, mediante eliminazione del comma 5 e del comma 10, con conseguente rinumerazione dei successivi commi;
- 2) di prevedere, tra le modalita' di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, la posta elettronica, con eliminazione della convocazione a mezzo fax o telefax; ridenominare l'Organo di disciplina come "Commissione di disciplina"; prevedere all'articolo 18 che la carica di consigliere possa essere assunta da qualsiasi socio maggiorenne a prescindere dalla data di ammissione, nonche' eliminare l'intero articolo 29; il tutto con conseguente rinumerazione dei successivi articoli, e conseguente modifica degli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 20, 26, 27, 28 e 34 (gia' articolo 35) del vigente Statuto Sociale;
- 3) di precisare che l'Associazione ha sede in Lanzo d'Intelvi (CO), Via Piano delle Noci civici numeri 3 e 5, con conseguente modifica dell'articolo 2 del vigente Statuto Sociale;
- 4) di approvare il nuovo Statuto Sociale nella versione del testo proposto e letto dal Presidente.
- A questo punto il Presidente mi produce il nuovo testo integrale dello Statuto sociale nella sua versione aggiornata composto da trentacinque articoli, che, steso su sei fogli di carta, firmato dal Presidente e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Prima di sciogliersi, l'Assemblea delega il Presidente dell'odierna assemblea ad apportare al presente verbale ed allegato Statuto Sociale tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste dall'autorita' competente, con dichiarazione di rato.

Spese e tasse del presente atto, annesse e conseguenti, sono a carico della Associazione Sportiva Dilettantistica GOLF CLUB LANZO.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea in sede straordinaria alle ore 10.43 (dieci e quarantatre minuti), proseguendo la stessa in sede ordinaria, oggetto di successiva e separata verbalizzazione.

Del che ho redatto

il presente verbale e l'ho pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente, che approvandolo e confermandolo lo sottoscrive con me Notaio, omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa datami dal Comparente medesimo.



Consta

il presente di due fogli, scritti da me Notaio e da persona di mia fiducia, in parte a mano ed in parte a macchina, per sei intere facciate e sin qui della settima.

Sottoscritto alle ore 10.45 (dieci e quarantacinque minuti).

F.TO: GIOVANNI PORTA

F.TO: CHIARA MARIANI NOTAIO.

Allegato "A" al N. 549/369 di Rep.

STATUTO

TITOLO PRIMO

Capo primo

SCOPO E SEDE

ART. 1

E' costituita una Associazione sportiva, ai sensi degli art. 38 e segg. del Codice Civile, sotto la denominazione:

"Associazione Sportiva Dilettantistica GOLF CLUB LANZO". ART. 2

L'Associazione ha sede in Lanzo d'Intelvi (CO), Via Piano delle Noci civici numeri 3 e 5.

ART. 3

1. L'Associazione e' apolitica ed apartitica e non ha scopi di lucro.

Pertanto e' esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, se non imposte dalla legge.

2. Inoltre, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovra' essere devoluto ad altra associazione con finalita' analoghe od a fini di pubblica utilita', sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

- 1. Oggetto sociale sono, in via principale, la pratica e la promozione del golf a livello agonistico in gare e/o campionati riconosciuti dalla F.I.G., oltreche' di altri sports, fra i propri soci. Il tutto, nel quadro, con le finalita' e con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonche' delle direttive della Federazione Italiana Golf, per quanto riguarda il golf, rispettivamente delle altre Federazioni sportive per quanto riguarda gli altri sports; nonche' nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per quanto riguarda i soci di Circoli e di Federazioni straniere.
- 2. Di conseguenza:
- a) l'Associazione, per se' e per i propri soci, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G. e si impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalla F.I.G.; si impegna altresi', a norma dello Statuto F.I.G., a non adire altre autorita' che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dall'attivita' sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad



arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile;

- b) non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti con essa Associazione abbiano rapporti di lavoro anche autonomo, se coordinato e continuativo;
- c) le cariche sociali non possono essere rivestite neppure da quanti abbiano la qualifica di professionista, a termini di quanto previsto dallo Statuto della F.I.G.;
- d) condizione indispensabile per essere socio e una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

ART. 5

Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'Associazione Sportiva potra':

- a) compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento d'impianti di golf e sportivi in genere, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad attivita' golfistiche e sportive in genere;
- b) intestarsi licenze commerciali in genere;
- c) promuovere e pubblicizzare la sua attivita e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.

ART. 6

La durata dell'Associazione e' fissata al 31 dicembre 2100 e potra' essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Capo Secondo

SOCI

- Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, ed escludendo espressamente la temporaneita' del rapporto, i soci si distinguono nelle seguenti categorie
- a) soci fondatori;
- b) soci effettivi;
- c) soci juniores;
- d) soci onorari;
- e) soci benemeriti.
- 2. I soci fondatori sono quelli che, avendo dato un sostanziale contributo alla realizzazione del Golf Club Lanzo sono stati designati tali dall'atto costitutivo. I Soci Fondatori sono soci a vita e godono di tutti i diritti dei Soci Effettivi.
- 3. I soci effettivi godono di tutti i diritti e sono

soggetti a tutti i doveri inerenti per legge e per statuto all'Associazione.

- 4. Quelli maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni.
- 5. L'ammissione dei soci e' deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione su domanda controfirmata da due soci effettivi.
- 6. I soci juniores sono coloro che hanno compiuto i 6 anni ma non i 22 anni.
- 7. Essi corrispondono un contributo annuo ridotto nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
- 8. I soci juniores maggiorenni partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto.
- 9. Il regolamento dell'Associazione puo' prevedere la suddivisione dei soci effettivi giocatori e dei soci juniores in sottocategorie e stabilisce le condizioni ed i requisiti per l'appartenenza dei soci alle categorie e sottocategorie, ed inoltre puo' disciplinare l'ammissione dei non soci a frequentare gli impianti sportivi ed i locali dell'Associazione.
- 10. Per i soci minorenni la domanda di ammissione e' firmata da un genitore o da chi ne fa le veci; il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
- 11. I soci onorari e benemeriti sono nominati dall'assemblea.

ART. 8

- 1. Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:
- a) lo scioglimento dell'Associazione;
- b) le dimissioni;
- c) la radiazione;
- d) l'acquisizione della qualifica di professionista, a norma dello Statuto della F.I.G., che comporta anche la decadenza da ogni carica sociale, pure se di solo carattere sportivo.
- 2. I soci effettivi e juniores che intendono rinunciare alla loro appartenenza all'Associazione devono darne comunicazione scritta alla segreteria dell'Associazione stessa almeno dieci giorni prima del 31 dicembre e la rinuncia ha effetto dal 1' gennaio dell'anno successivo.
- 3. La risoluzione del rapporto associativo non esonera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

ART. 9

1. Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere i contributi associativi nella misura che deve essere determinata dal Consiglio Direttivo entro il



- 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
- 2. Il socio che non e' in regola con i pagamenti non puo' esercitare i diritti spettantigli come tale.
- La morosita', a qualsiasi titolo, contestata al socio con lettera raccomandata comporta la cessazione dell'appartenenza all'Associazione, qualora questi entro il termine di trenta giorni dalla messa in mora non abbia provveduto al pagamento.
- 3. I contributi devono essere versati in via anticipata entro la data fissata dal Consiglio Direttivo.
- 4. I contributi associativi non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, ne' rivalutabili.

ART.10

Il domicilio degli Associati, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda di ammissione od in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO SECONDO

Capo Primo

ORGANI SOCIALI

ART.11

- 1. Sono organi sociali:
- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo,
- d) il Collegio dei Revisori dei conti,
- e) la Commissione di disciplina di prima istanza,
- f) la Commissione di disciplina di seconda istanza.
- 2. Tutti gli Organi statutari sono eletti dall'assemblea ad eccezione del Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi membri.

Capo Secondo

ASSEMBLEE

- L'assemblea e' costituita da tutti i soci di eta' maggiore.
- 2. Quando e' regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalita' dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 3. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
- 4. Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto il voto per un'assemblea ordinaria e di un terzo per un assemblea straordinaria
- 5. Nella richiesta devono essere specificati, a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare

ed i motivi della richiesta stessa.

- 6. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 7. Almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
- 9. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
- 10. L'assistenza del Segretario non e' necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- 11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalita' e l'ordine delle votazioni.
- 12. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e puo' farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che non sia un Consigliere, un Revisore dei conti, un componente delle Commissioni di disciplina o un dipendente dell'Associazione.
- 13. Un socio non puo' rappresentare per delega piu' di 3 soci.
- 14. Di ogni assemblea si dovra' redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati dai due scrutatori.
- 15. Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un'apposita raccolta cronologica.

- 1. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque obbligatoriamente almeno una volta all'anno ed entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta dei soci e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione stessa.
- 2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera spedita, anche a mezzo di posta elettronica, ai soci aventi diritto al voto almeno venti giorni prima dell'adunanza.
- 3. L'assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto. In particolare e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo



- la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 4. L'assemblea ordinaria e' competente in merito alle seguenti materie:
- a) approvazione dei bilanci;
- b) nomina del Consiglio Direttivo nel numero massimo di 9 membri;
- c) nomina degli altri Organi sociali.
- 5. E' altresi' competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.
- 6. L'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali dovra' avvenire con votazione segreta.

ART.14

- 1. L'assemblea straordinaria puo' essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera spedita, anche a mezzo di posta elettronica, ai soci almeno venti giorni prima dell'adunanza.
- 2. La convocazione, ove richiesta dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione.
- 3. L'assemblea straordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da indicarsi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

- 4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- a) approvazione e modificazioni dello statuto sociale;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) scioglimento dell'Associazione, modalita di liquidazione e destinazione delle attivita residue.

Capo Terzo

CARICHE SOCIALI

ART.15

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci effettivi e juniores in possesso dei seguenti requisiti:
- a) aver compiuto la maggiore eta';
- b) non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- c) non essere stati assoggettati, da parte del CONI,

- della F.I.G. o di altra Federazione Sportiva nazionale o degli Organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a 1 anno;
- d) essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf e non avere la qualifica di professionista, a termini di quanto previsto dallo Statuto F.I.G.;
- e) trovarsi nelle condizioni richieste dall'art. 4, comma 2, lett. b) c) d) del presente statuto.
- 2. I componenti della Commissione di disciplina possono non essere soci dell'Associazione; debbono pero' possedere i requisiti indicati dal primo comma del presente articolo.

ART.17

- 1. Le cariche sociali di Presidente o di membro degli organi sociali di cui alle lettere c), d), e), f) dell'art. 11, comma 1, anche come supplente, sono fra loro incompatibili.
- In ogni caso di nomina per piu' cariche,
 l'interessato deve optare entro trenta giorni per una di quelle per la quale e' stato eletto.
- 3. In caso di mancata opzione decade dalla carica piu' recente.
- 4. Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti.

Capo quarto CONSIGLIO DIRETTIVO ART.18

- L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di 9 (nove).
- 2. I Consiglieri durano in carica per 3 (tre) anni.
- 3. I Consiglieri sono da scegliersi tra coloro che sono soci maggiorenni dell'Associazione.

ART.19

- 1. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un Presidente dell'Associazione.
- 2. Il Consiglio nomina un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente ad ogni effetto nel caso di assenza o di impossibilita' temporanea all'esercizio delle funzioni del Presidente stesso.

- 1. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri oppure su richiesta del Collegio Revisori dei conti.
- 2. Esse saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- 3. L'avviso di convocazione dovra' essere comunicato con



lettera spedita, anche a mezzo di posta elettronica, almeno dieci giorni prima della riunione e in caso di urgenza con telegramma o con posta elettronica almeno tre giorni prima.

4. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le materie da trattare.

ART.21

- 1. Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2. In caso di parita' il voto del Presidente e' determinante.
- 3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validita', devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e devono essere inserite in un'apposita raccolta cronologica.

ART.22

- 1. Il Consiglio ha tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, fatta esclusione delle materie di competenza dell'assemblea.
- 2. Puo' delegare a singoli suoi componenti l'esecuzione delle decisioni prese o nominare commissioni di soci per specifiche funzioni amministrative od attivita' dell'Associazione.

ART.23

Il potere di rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, nonche' quello di firma, spettano al Presidente.

Tuttavia il Consiglio per il compimento di singoli atti o la trattazione di singole pratiche puo attribuire detti poteri ad altri amministratori, direttori o procuratori, che ne usano nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

- 1. Le dimissioni del Presidente, la certificata impossibilita' definitiva dello stesso ad esercitare le sue mansioni o le dimissioni contemporanee della meta' piu' uno dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio, che rimarra' in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, la quale dovra' essere indetta entro 30 giorni dal fatto che comporta la decadenza.
- 2. La mancata approvazione della relazione tecnicomorale e finanziaria o del bilancio annuale da parte
 della meta' piu' uno degli aventi diritto al voto
 comporta del pari la decadenza dell'intero Consiglio
 Direttivo con gli stessi effetti di cui al comma che
 precede.

Capo Quinto COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART.25

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre revisori effettivi e due supplenti, i quali restano in carica per 3 anni.
- 2. Il Collegio nomina il suo presidente.
- 3. Il Collegio deve partecipare alle riunioni del Consiglio e deve comunque riunirsi separatamente almeno una volta ogni trimestre per un esame generale della situazione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione, riferendone i risultati al Consiglio Direttivo.

Capo sesto ORGANI DI DISCIPLINA ART.26

- 1. La Commissione di disciplina di prima istanza puo essere monocratica oppure costituita da tre membri effettivi, a scelta dell'assemblea, la quale, in ogni caso, oltre ai membri effettivi elegge anche almeno un membro supplente e nella sua prima riunione provvede inoltre alle necessarie integrazioni, ove per qualsiasi ragione vengano a mancare membri effettivi o supplenti.
- 2. Resta in carica per tre anni e con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.
- 3. Se e' collegiale, nomina un presidente al suo interno.
- 4. Salva la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonche' di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci in quanto tali.
- 5. Interviene e giudica d'ufficio ogni qualvolta abbia notizia idonea di uno di tali casi.
- 6. Puo' irrogare le seguenti sanzioni:
- 1) richiamo scritto;
- 2) censura scritta;
- 3) sospensione temporanea dalla frequentazione dei locali dell'Associazione e/o dall'utilizzo dell'impianto sportivo, e/o dall'attivita' agonistica;
- 4) radiazione.
- La Commissione di disciplina di prima istanza decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonche' espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.
- La decisione dovra' essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella Segreteria dell'Associazione. Copia di essa dovra' essere notificata agli interessati.
- Contro il provvedimento adottato, i Soci cui sia stato



inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati, quelli controinteressati ed il Consiglio Direttivo possono presentare, entro quindici giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Commissione di disciplina di Seconda Istanza.

In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.

In pendenza della decisione sul ricorso, non sara' data alcuna pubblicita' al provvedimento adottato dalla Commissione di Prima Istanza.

7. La Commissione di disciplina di prima istanza e' competente anche a decidere qualunque controversia concernente il rapporto e la vita sociale, che dovesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione, in qualita' di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti dello Statuto della F.I.G.

ART.27

- 1. La Commissione di disciplina di seconda istanza si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, la quale, ove per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o piu' membri effettivi o supplenti, nella sua prima riunione provvede alle integrazioni che si rendano necessarie. La Commissione nomina al suo interno un Presidente.
- 2. La Commissione e' competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati o dai controinteressati o dal Consiglio Direttivo contro i provvedimenti disciplinari emessi dalla Commissione di disciplina di prima istanza.
- Contro il provvedimento di radiazione l'appello puo' essere proposto direttamente all'Assemblea, che delibera in sede ordinaria.
- 4. La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonche espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.
- 5. La Commissione funge anche da organo d'appello contro il lodo pronunciato dalla Commissione di disciplina di prima istanza quale arbitro rituale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo che precede.
- 6. Resta in carica per tre anni e con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

ART.28

La proposizione dell'impugnazione alla commissione di seconda istanza ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Esclusivamente il dispositivo delle decisioni definitive delle Commissioni di disciplina che irrogano una delle sanzioni di cui all'articolo 26) dovra' essere affisso all'Albo sociale per la durata di quindici giorni, salvo che la Commissione di disciplina non disponga, in casi

particolari, di un termine maggiore.

TITOLO TERZO

COMMISSIONE SPORTIVA

ART.29

- 1. Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Sportiva e ne stabilisce le competenze.
- 2. Essa sara' composta da 5 (cinque) soci effettivi.
- 3. In ogni caso deve farne parte un membro del Consiglio direttivo.
- 4. Alla Commissione spetta in ogni caso il compito di provvedere alla regolamentazione, all'organizzazione, alla disciplina dell'attivita' sportiva ed agonistica dell'Associazione nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo per quanto non e' previsto dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Associazione.

TITOLO QUARTO

BILANCIO E LIQUIDAZIONE

ART.30

- 1. L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) gennaio e chiude al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio, entro il termine massimo di 4 (quattro) mesi, deve redigere il bilancio consuntivo ai sensi di legge o, quanto meno, un rendiconto economico e finanziario, con il rispetto dei principi della trasparenza nei confronti dei soci.

ART.31

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi, che dovranno essere interamente reinvestiti nella Associazione per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 4.

ART.32

In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque motivo, l'Assemblea nomina e puo' revocare i liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO QUINTO Norme finali

ART. 33

1. Il Consiglio Direttivo formula il Regolamento dell'Associazione per l'esecuzione del presente statuto e per quant'altro e' necessario ed opportuno disciplinare per l'attivita' dell'Associazione.

ART.34

1. Fermo il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria prevista dallo Statuto della F.I.G., per tutte le controversie sorte fra i soci e l'Associazione le parti debbono assoggettarsi alle determinazioni transattive ed inappellabili della



Commissione di disciplina di prima istanza nella veste di arbitro irrituale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 26, comma 7.

- L'arbitro od il collegio arbitrale procede con liberta' di forme, ma garantendo il contraddittorio tra le parti.
- 3. La clausola non si applica per i fatti costituenti delitto procedibile d'ufficio.
- 4. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

ART.35

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative affiliate ed in subordine le norme del codice civile.

F.TO: GIOVANNI PORTA

F.TO: CHIARA MARIANI NOTAIO.

Copia autentica conforme all'originale composta di n. 4 (quattro) facciate munita delle prescritte firme ed al suo allegato.

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Como,

nel mio studio, li' 6 aprile 2011.

Quisiolegianida





Ricevuta del: 06/04/2011 ora: 12:40:13

Utc: 1302086405981232

Utc_string: 2011-04-06T12:40:05.981232+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 06/04/2011 Ora invio: 12:40:06

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 284

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 38441283

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: MRNCHR64R65L682U

Ufficio delle entrate competente: TMX - Ufficio Territoriale di COMO

Numero atti trasmessi: 1 Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 213,00 Euro sul c/c intestato al codice fiscale: MRNCHR64R65L682U

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 549/369 (del codice fiscale: MRNCHR64R65L682U) Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 3612 del 06/04/2011

Agenzia delle Entrate

Ufficio Territoriale di COMO

Tributo 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 9802 IMPOSTA DI BOLLO Importo 168,00 Euro 45,00 Euro